

INDICE

GLOSSARIO.....	2
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	3
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	3
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	3
1.3. LE SANZIONI COMMUNATE DAL DECRETO	4
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	4
1.5. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI	5
2. LA GOVERNANCE SOCIETARIA.....	6
2.1 IL GOVERNO SOCIETARIO	6
2.2 BREVE STORIA DI COMPLIFE	6
2.3 ORGANIGRAMMA.....	7
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COMPLIFE ITALIA	8
3.1 DESTINATARI	8
3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	9
3.3 FUNZIONE DEL MODELLO	9
3.4 METODOLOGIA E ANALISI DEL RISCHIO	9
3.5 STRUTTURA DEL MODELLO.....	10
3.6 UN SISTEMA INTEGRATO	10
3.7 CONTENUTO DEL MODELLO	10
3.8 IL CONTENUTO DEL CODICE ETICO	11
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	12
4.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.....	12
4.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
4.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
4.5 DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	15
4.5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	16
4.5.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	16
4.6 TUTELA DEL SEGNALANTE	18
4.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	18
5. SISTEMA SANZIONATORIO	19
5.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	19
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	20
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI	21
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI	21
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO	22
6.1 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI	22
7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	23
7.1 ALLEGATO 1 - I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	23

GLOSSARIO

- **D.lgs 231/2001:** Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
- **Reati Presupposto:** Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nel D.Lgs. 231/01 o indicati in talune leggi speciali.
- **Soggetti apicali:** Soggetti che:
 - rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente.
- **Soggetti sottoposti:** Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:
 - lavoratori subordinati;
 - collaboratori esterni quali agenti, concessionari alla vendita, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti.
- **Interesse e Vantaggio dell’Ente:** L’interesse si ha quando il reato è commesso per procurare un’utilità per l’Ente, anche se questa non è effettivamente conseguita. La valutazione della sussistenza dell’interesse dell’Ente deve essere fatta ex ante, considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell’accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all’Ente un’utilità intesa come “qualsiasi effetto positivo”. È vantaggio la concreta acquisizione di un’utilità economica o altra utilità da parte dell’Ente. Il vantaggio richiede una valutazione ex post, ponendosi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l’Ente abbia in effetti tratto dal reato stesso un concreto effetto vantaggioso.
- **Modello:** Il Modello è un sistema di gestione, organizzazione e controllo adottato da Complife Italia S.r.l. a Socio Unico, ai sensi del D.lgs 231/01 e di cui fanno parte il Codice Etico e le relative procedure attuative. È il documento che formalizza il sistema di organizzazione e gestione delle attività dell’Ente, idoneo a prevenire i reati presupposto.
- **Codice Etico:** Codice di comportamento che una Società adotta nello svolgimento delle sue attività. È un documento contenente una serie di regole sociali e morali redatte dall’azienda e alle quali tutti i membri della società devono attenersi.
- **Organismo di Vigilanza – ODV:** Organismo preposto alla valutazione del Modello Organizzativo di gestione e controllo adottato e delle relative procedure e protocolli. Ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento. L’Organismo è “dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” (art. 6, co. 1, lett. b D.Lgs. 231/01).
- **Flussi Informativi:** Informazioni, comunicazioni e segnalazioni che i soggetti devono fornire all’ODV.
- **Sistema disciplinare:** Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni comminabili e il procedimento di irrogazione e applicazione.
- **Whistleblowing:** Rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto segnalante – whistleblower - di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il *“D.Lgs. 231/2001”* o, anche solo il *“Decreto”*), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per *“enti”* si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, le persone giuridiche e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita *“amministrativa”* dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie previste per l’imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti *“soggetti apicali”*);
- persone fisiche che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti *“sottoposti”*).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’Ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati, di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

L’Ente, laddove sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001, idoneo ad evitare la commissione dei reati, non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità amministrativa degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

Nell’ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dei vertici è esclusa qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i Modelli esistenti e che non sia stato, altresì, omesso o insufficiente, il controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del Modello stesso.

Nel caso di reato realizzato da sottoposto, invece, l’esclusione della responsabilità dell’Ente è subordinata all’adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L’Ente è responsabile esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati *“nell’interesse e vantaggio dell’Ente”*. L’Ente non risponde nel caso in cui i soggetti apicali o sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Si rinvia all’Allegato 1 per il dettaglio delle famiglie di reato e delle singole fattispecie di reato.

Si segnala che la responsabilità dell’ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati presupposto, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che possono essere comminate solo laddove espressamente previsto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, qualora l'illecito sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza.

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti apicali, è onere dell'ente provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, di avere assunto tutte le misure necessarie ad impedire la commissione dei reati, poi effettivamente realizzatisi.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia effettivamente ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo consente, quindi, all'ente di potersi sottrarre alla condanna per l'illecito dipendente da reato. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- preveda uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- disponga misure volte a garantire la riservatezza del segnalante, forme di tutela da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso corretto del nuovo strumento di segnalazione.

Con riferimento all'effettiva applicazione del suddetto Modello, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del documento;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.5. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sono stati analizzati alcuni precedenti giurisprudenziali i quali, insieme alle indicazioni delle associazioni di categoria, hanno costituito le linee guida nella redazione del Modello Organizzativo.

Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità.

In particolare, nella sua redazione dovrà essere posta particolare attenzione a:

- meccanismi di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- modalità di esecuzione degli appalti ed i relativi controlli;
- effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati stessi, tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- prendere in considerazione la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- creare un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, che impediscano cioè, che vengano create – attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate, o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla Società – fondi neri;
- prevedere la formazione obbligatoria sul Modello organizzativo per il personale dell'ente;
- istituire flussi informativi verso l'OdV e previsione di relative sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto degli stessi;
- successivamente all'adozione del Modello, affinché questo risulti idoneo, l'Ente dovrà provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti.

2. LA GOVERNANCE SOCIETARIA

2.1 IL GOVERNO SOCIETARIO

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico ha adottato un Modello di governance idoneo ad assicurare il pieno svolgimento degli obiettivi sociali. L'organo titolare delle funzioni amministrative è l'Amministratore Unico. L'Organo gestorio detiene i poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza della Società.

2.2 BREVE STORIA DI COMPLIFE

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico nasce dalla fusione per incorporazione di Farcoderm S.r.l. in FAR.CO.S. S.r.l. (FAR.maceutici CO.smetici S.servizi) a partire dal 01/01/2017.

Complife contribuisce al benessere delle persone a livello internazionale e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori del mercato Health&Wellbeing.

Oggigiorno, Complife è costituita da un team internazionale, con tante specializzazioni complementari nel mercato della salute e del benessere. La formazione, la passione per la ricerca e la compliance, insieme alla dislocazione di laboratori all'avanguardia, consente alla Società di proporre un supporto sempre più completo e mirato ai clienti, finalizzato ad accompagnare il loro business verso il successo.

Sono varie le attività di cui si occupa Complife:

- conduce test di tollerabilità ed efficacia su cosmetici e nutraceutici, allo scopo di portare sul mercato europeo ed extra-europea prodotti sicuri e di rafforzare il proprio know how scientifico, questo è possibile grazie a una base volontari solida e a una rete di professionisti diversificata;
- si impegna a essere il provider di riferimento per la verifica della compliance del dispositivo medico, in ogni fase del suo ciclo di vita;
- contribuisce alla ricerca e sviluppo di nuovi principi attivi in ambito farmaceutico attraverso un laboratorio chimico di sintesi dedicato e grazie al supporto di un team completo di esperti a servizio del progetto.

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico ha per oggetto sociale l'esercizio di attività di:

- esecuzione e commercializzazione di prove, analisi e ricerche biologiche, microbiologiche, chimiche e chimico-fisiche, fisiche, mineralogiche, tossicologiche, prestazionali, di qualsiasi natura nei settori dell'agricoltura, ambientale, ecologico, dei beni di consumo, tessile, delle pelli, dell'industria agroalimentare, degli integratori nutrizionali, dei presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici, dei biocidi, dell'industria chimica, dell'industria farmaceutica, dell'industria cosmetica e della detergenza, nonché l'elaborazione di dati e l'organizzazione e realizzazione del controllo qualità;
- analisi tecniche di prodotti, acque, imballaggi, compreso il campionamento nelle diverse sedi di prelievo;
- certificazione delle rispondenze di processi, servizi, e prodotti di qualsiasi natura a singole direttive in ambito comunitario ovvero a regolamenti applicativi (assistenza tecnica nei controlli qualitativi dell'approvvigionamento di materie prime, prodotti finiti, merci e quant'altro oggetto di prova microbiologica e chimica strumentale);
- organizzazione e promozione di corsi di aggiornamento tecnico-scientifico nei settori dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare, chimica, cosmetica, farmaceutica, ivi compresa la promozione della ricerca e della cultura scientifica, nonché l'attività editoriale di pubblicazioni tecniche e scientifiche per i medesimi settori;
- assistenza tecnica e organizzativa nei controlli di qualità ai processi di produzione e alle questioni riguardanti l'igiene ambientale;
- indagini tecniche connesse a problematiche di natura ecologica;
- verifica e certificazione dell'affidabilità e sicurezza di impianti, processi, appalti e strutture aziendali;
- commercializzazione all'ingrosso, produzione e trasformazione di prodotti farmaceutici, dietetici e di erboristeria, cosmetici, per l'igiene personale e alimentare, per l'igiene della casa, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, biocidi, dispositivi medici, integratori nutrizionali;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti e attrezzature, strumenti e sistemi elettromeccanici ed elettronici per i laboratori chimici, clinici e prodotti per uso medico;
- ricerca, studio, progettazione di materie prime, componenti e prodotti al consumo innovativi per

l'industria cosmetica e dell'igiene personale, nutraceutica, farmaceutica, biomedicale, nonché di metodiche analitiche e sistemi diagnostici per la misura e il controllo degli stessi;

- commercializzazione, produzione, lavorazione, confezione, distribuzione e vendita sia per conto proprio che per conto terzi di prodotti per prodotti dell'igiene della casa e della persona;
- assunzione di mandati di agenzia nei settori di cui sopra con o senza deposito;
- realizzazione, acquisizione, sviluppo, sfruttamento e cessione di progetti e di brevetti relativi all'attività di cui sopra;
- servizi di consulenza ed assunzione di incarichi di ricerca per conto di enti pubblici e privati nei settori sopra indicati;
- gestione di poliambulatori privati per la medicina generale e specialistica.

2.3 ORGANIGRAMMA

Per visionare l'organigramma, fare riferimento alla revisione corrente di ALL PG 01-01A.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COMPLIFE ITALIA

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha inteso approvare il proprio Modello, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 3.1) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello, Complife Italia S.r.l. a Socio Unico intende perseguire le seguenti finalità:

- consolidare una cultura della prevenzione del reato e del controllo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- prevenire e vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice etico possa derivare l'applicazione di sanzioni (pecuniarie e interdittive) anche a carico dell'Ente;
- consentire all'Ente, grazie ad un sistema di protocolli di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle norme indicate nel Modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lett. a) e b), di prestare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazione del Modello dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- imporre il divieto di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

3.1 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'Amministratore, per i procuratori e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico o, comunque, di sue singole unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale (i.e. sedi di uffici), per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato), per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale dell'Ente (di seguito i "Destinatari"). Resta inteso che il riferimento ai "Destinatari" deve considerarsi circoscritto ai Destinatari coinvolti nelle specifiche attività e processi di volta in volta considerati.

L'insieme delle disposizioni contenute nel Modello dovrà ispirare l'attività di tutti coloro che operano nell'Ente, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi dell'Ente.

In particolare, i componenti degli organi sociali dovranno rispettare le disposizioni del Modello nel fissare gli obiettivi di impresa; i singoli dirigenti danno concretezza alle disposizioni contenute nel Modello, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo; i collaboratori esterni su base continuativa, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti nel Modello.

Il Modello si applica agli organi sociali, ai dipendenti, ai procuratori, ai collaboratori che a qualsiasi titolo – a prescindere dal rapporto contrattuale – operano con e per conto di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico. L'Ente, inoltre, richiede il rispetto del Modello anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti ed altri soggetti esterni con i quali instaura rapporto o relazioni d'affari).

3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da Complife Italia S.r.l. a Socio Unico nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico);
- la previsione e l'adozione di specifici protocolli di controllo per i processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato (cd. "Protocolli 231"), contenuti nella Parte Speciale del Modello.
- l'identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo l'"Organismo" o "OdV"), a composizione collegiale con attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per l'aggiornamento dello stesso.

3.3 FUNZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli adottato dall'Ente.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i destinatari del Modello stesso, chiamati a adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira l'Ente nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Il raggiungimento delle già menzionate finalità si concretizza nell'adozione di misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e ad assicurare il costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'obiettivo di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo, principalmente, sui processi di formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente, sui controlli, preventivi e successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che esterna.

3.4 METODOLOGIA E ANALISI DEL RISCHIO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6 comma 2 lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Nell'ambito di tale attività, l'Ente, in funzione della sua struttura organizzativa, ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte presso i referenti aziendali.

Nel processo di definizione del Modello, la Società si è ispirata a consolidati principi anche in materia di "corporate governance" e di controllo interno. Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001:

- a. individua e formalizza la mappatura delle "aree di attività a rischio", ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato;
- b. procede all'analisi dei rischi potenziali per le "aree di attività a rischio" individuate come sopra, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;

- c. procede all'analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione del Modello si è, pertanto, articolato in due fasi:

- I. l'identificazione e la mappatura formalizzata dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per mettere a fuoco in quale area/settore di attività e secondo quali possibili modalità si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D.lgs. 231/2001;
- II. la definizione del Modello integrando o modificando i controlli preventivi esistenti nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

È stato così definito un sistema di organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal D. Lgs. 231/2001.

3.5 STRUTTURA DEL MODELLO

Il documento relativo al Modello è così strutturato:

- la Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- le Parti Speciali sono volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione, in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
 - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati standard di controllo.

3.6 UN SISTEMA INTEGRATO

Uno dei principi ispiratori nella costruzione del Modello da parte di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico consiste nell'ottimizzare quanto desumibile dall'assetto organizzativo dell'Ente, non solo in termini di struttura, ruoli e mansioni del Personale, ma anche in termini di recepimento delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e operanti all'interno di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico.

La logica sottostante è quella di evitare ridondanze e sovrastrutture atte a creare diseconomie che rischierebbero di appesantire le attività di gestione e controllo del Modello, sino a vanificarne potenzialmente le fondamentali finalità previste dalla norma.

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico adotta il Modello Organizzativo 231 con una metodologia integrata, considerando che la società si è dotata di un'importante certificazione:

- ISO 9001:2015 (rif. Certificato CH-H30424);

In tal senso, l'implementazione di un sistema certificato di misure organizzative e preventive rappresenta un segno di forte inclinazione di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico alla cultura del rispetto delle regole, quale ottima base di partenza per la costruzione dei Modelli tesi alla prevenzione di reati presupposto-

Le certificazioni mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti. A tal fine, la compliance al D.lgs. 231/2001 ha rappresentato l'occasione per rivisitare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, al fine di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e a integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

3.7 CONTENUTO DEL MODELLO

Il Modello di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico, la cui struttura è stata descritta sommariamente nel paragrafo precedente, è altresì fondato su:

- Codice Etico aziendale, che costituisce parte integrante del Modello 231 e che definisce le linee guida generali di comportamento aziendale;
- Struttura organizzativa, nell'ambito della quale viene definita l'attribuzione dei compiti tra le varie funzioni aziendali, in ossequio al principio di segregazione delle funzioni;
- Sistema di deleghe e di ripartizione dei poteri tra i vari responsabili di funzioni aziendali e con particolare

riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;

- Mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali aziendali, in relazione ai quali sono stati predisposti protocolli e procedure aziendali, tesa a disciplinare le modalità operative da adottare per assumere e attuare decisioni nelle varie aree a rischio;
- Sistema sanzionatorio, nell'ambito del quale vengono definiti provvedimenti disciplinari per coloro che violano le regole di condotta stabilite dalla Società nell'ambito del Modello e del Codice Etico;
- Istituzione di un Organismo di Vigilanza, a cui è stato assegnato il compito di vigilare sull'efficacia e il corretto funzionamento del Modello, nonché sul suo periodico aggiornamento.

3.8 IL CONTENUTO DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello ed enuncia i principi etici aziendali che Complife Italia S.r.l. a Socio Unico riconosce come propri e che ritiene condizione essenziale per instaurare rapporti con tutti i suoi interlocutori, nonché per lo svolgimento interno delle proprie attività aziendali. Il Codice Etico dell'Ente contiene principi di comportamento e valori etici basilari a cui si ispira Complife, tali principi devono essere rispettati da tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Ente. Sotto tale profilo, il Codice Etico è da considerarsi quale parte essenziale del Modello. Tuttavia, si specifica che il Codice etico rappresenta un documento autonomo e suscettibile di applicazione sul piano generale, mentre il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, finalizzate a prevenire specifiche fattispecie di reato.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1, del D.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, sebbene il D.lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa della società.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo amministrativo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con esso e con i singoli responsabili delle Funzioni/Direzioni aziendali.

Conformemente alle indicazioni contenute nel D.lgs. 231/2001 e considerato il proprio assetto organizzativo, Complife Italia S.r.l. a Socio Unico ha istituito un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da due membri esterni alla Società e in possesso delle necessarie caratteristiche di professionalità, onorabilità, indipendenza ed autonomia di azione, nonché dotato di opportune competenze in materia di diritto penale, compliance e controllo aziendale.

In particolare, la scelta dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza, fondamentali affinché tale Organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale Organismo all'interno dell'ente, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'Organo gestorio);
- professionalità, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività consulenziali in materia ispettiva e di controllo, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità d'azione, ovvero dedicarsi costantemente, con i necessari poteri ispettivi e di controllo, alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento. In relazione alle dimensioni aziendali, l'Organo di vigilanza e controllo è composto da due componenti dotati delle già menzionate caratteristiche.

Tale scelta è stata ritenuta idonea in quanto contempera l'esigenza di affidare tale ruolo e responsabilità a soggetti che garantiscano appieno l'effettiva autonomia ed indipendenza di cui l'Organo di Vigilanza e Controllo deve necessariamente disporre. In ogni caso, l'individuazione dei componenti dovrà essere effettuata di volta in volta tenuto conto di e coerentemente con le specifiche caratteristiche della Società, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché le indicazioni espresse da parte della dottrina e delle associazioni di categoria.

4.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo amministrativo e dura in carica tre esercizi sociali; cessando dalle proprie funzioni alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Ancorché cessato per scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica – in regime di *prorogatio* – fino a quando interviene la nomina di nuovi componenti. I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti non più di tre volte.

L'ODV è scelto tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il secondo grado con l'Organo gestorio.

Non può essere nominato Organismo di Vigilanza l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Costituiscono giusta causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza:

- l'omessa comunicazione all'Organo amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di ODV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente conservato agli atti dell'Ente e messo a disposizione per la relativa consultazione.

4.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato, nonché sull'efficacia dei presidi di controllo, mediante il ricorso a indagini, verifiche ed ispezioni, sia periodicamente sia a fronte di esigenze specifiche, anche a sorpresa;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, con indicazioni puntuali dei correttivi necessari, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative o a fronte di significative violazioni delle sue prescrizioni.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello come a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e indirizzo postale della sede sociale per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle Direzioni/Funzioni aziendali;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportandola nella verifica della relativa adeguatezza;
- segnalare immediatamente all'Organo gestorio eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte delle funzioni apicali della stessa.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, dette "Flussi Informativi" che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano

tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

L'Organo amministrativo della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente dal suddetto Organo.

L'ODV:

- supporta la Società nell'aggiornamento della valutazione del rischio legato alla commissione di reati 231;
- esamina policy e procedure in ambito di D.lgs. 231/2001 e ne suggerisce sviluppi e aggiornamenti;
- supporta la Società nell'attività di training e comunicazione del Modello;
- supporta nel miglioramento continuo, verifiche periodiche e revisione del Modello;
- supervisiona i flussi informativi;
- supporta la Società nella gestione del canale whistleblower;
- per i casi di violazione del Modello, segnala all'Amministratore Unico quali siano le sanzioni più opportune in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile e a quanto previsto nel Modello.

4.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo dirigente della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente all'Amministratore Unico, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale nei confronti dell'Organo gestorio, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo dirigente e, a sua volta, può richiedere allo stesso di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Ente, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (c.d. "Flussi informativi"):

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole funzioni, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti all'Ente.

Devono essere altresì obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'Ente o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo

svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dall'Ente in caso di avvio di un procedimento penale per reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari trattati e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico e più genericamente, a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

In relazione alle modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo, l'Organismo ha istituito un indirizzo di posta elettronica, reso noto ai Destinatari e il cui accesso è riservato solamente all'Organismo. Tale canale di comunicazione potrà altresì essere utilizzato in caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle previsioni contenute nel presente Modello o qualsiasi altro chiarimento inerente all'applicazione del sistema implementato dall'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni/Funzioni tenute al relativo invio.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

4.5 DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il D. lgs. 24/2023 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, all'articolo 4 disciplina i canali di segnalazione interna. Il suddetto articolo, in concerto con le LG ANAC n. 311 del 12 Luglio 2023, prevede, pertanto, che le Organizzazioni debbano attivare propri canali interni per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, i quali assicurino la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi della presente disposizione, la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per garantirne una corretta gestione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato, qualora ricorrano le condizioni disciplinate dall'articolo 6 del D. lgs. 24/2023.

Alla luce di quanto sopra, i destinatari del Modello che vengano a conoscenza di eventuali situazioni di rischio di commissione di reati nel contesto aziendale o comunque di condotte che si pongano in contrasto con le prescrizioni del Modello attuate da altri destinatari, hanno l'obbligo di segnalarle tempestivamente mediante la piattaforma dedicata prevista sul sito web della Società. Infatti, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Ente nel garantire effettività e cogenza al Modello, rendendo note, senza ritardo, situazioni di rischio (possibilmente prima che sfocino in illeciti penalmente rilevanti) o anche di illeciti penali già consumati (onde evitare che i danni già prodottisi abbiano conseguenze permanenti o comunque reiterate nel tempo).

A tal fine l'Ente adotta, con il presente Modello, un sistema di gestione virtuosa delle segnalazioni in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

Tale sistema - c.d. "whistleblowing" - da un lato contribuisce ad individuare e contrastare possibili illeciti, dall'altro serve a creare un clima di trasparenza in cui ogni destinatario è stimolato a dare il suo contributo alla cultura dell'etica e della legalità aziendale, senza timore di subire ritorsioni da parte degli organi sociali, dei superiori gerarchici o dei colleghi eventualmente oggetto delle segnalazioni.

Al contempo, Complife Italia S.r.l. a Socio Unico adotta uno specifico protocollo mirato alla tutela:

- della riservatezza e non discriminazione dei segnalanti in buona fede;

- della reputazione e dignità dei soggetti segnalati in mala fede.

4.5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il destinatario del Modello abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza – entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello, realizzati da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione.

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

- a. comportamenti illeciti ai sensi del D.lgs. 231/01, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dal D.lgs. 231/01, anche nella forma del semplice tentativo;
- b. violazioni del Modello della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al 4 Comma introdotto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Il termine whistleblowing, di derivazione anglosassone (trad. "soffiata"), indica, nei sistemi di controllo interno, uno strumento mediante il quale i soggetti appartenenti ad una determinata organizzazione (pubblica o privata) segnalano a specifici individui od organismi interni all'organizzazione stessa una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri membri dell'organizzazione al fine di eludere il sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo.

In entrambi i casi, l'Ente e l'Organismo di vigilanza hanno l'obbligo di trattare la segnalazione in maniera riservata, nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità. In particolare, i dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione (in primis, i nomi del segnalante e del segnalato) non devono essere rivelati senza il consenso degli interessati, a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente per esigenze di giustizia penale, al fine di proteggere tali soggetti da possibili ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici.

4.5.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il corretto funzionamento del Modello richiede che l'Organismo di Vigilanza sia tempestivamente avvisato di tutti gli atti, fatti, condotte e/o eventi che possano integrare una violazione del Modello stesso. Deve ribadirsi che il Codice Etico, ancorché oggetto di documento separato, rappresenta parte integrante del Modello, sicché una violazione dello stesso deve essere egualmente segnalata all'Organismo.

A tal fine, è predisposto un apposito sistema di comunicazione, mediante il quale l'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente avvisato di qualsiasi violazione (o sospetto di violazione) del Modello, anche solo tentata. Le segnalazioni, realizzabili anche in forma anonima, devono essere debitamente circostanziate e fondarsi su elementi di fatto precisi, indicando – ove possibile – il soggetto responsabile. Inoltre, deve essere tempestivamente segnalata:

- qualsiasi condotta o prassi non in linea con il Modello, anche se priva di rilevanza penale;
- la commissione – o il fondato pericolo di commissione – di reati presupposto.

Le segnalazioni di condotte illecite devono essere eseguite in forma orale o scritta mediante l'utilizzo della piattaforma di whistleblowing, Software Whistleblower, accessibile dal sito della Società al seguente percorso:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/COMPLIFEITALIA>.

Alla suddetta piattaforma accede CMPS, il quale analizza preliminarmente la segnalazione e, se ritenuta idonea ai fini del Decreto, viene trasmessa all'Organismo di Vigilanza.

Il personale può valutare di effettuare la segnalazione anche al proprio superiore gerarchico, in base a quanto previsto dalle LG ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, relative al D.lgs. n. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing). In tal caso, la normativa prevede che quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele

come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni.

In ogni caso, i segnalanti in buona fede sono tutelati da qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione, e il corretto adempimento del dovere di segnalazione non può determinare l'instaurazione di procedimenti disciplinari, né l'applicazione delle relative sanzioni. Nella gestione delle segnalazioni, è sempre garantita la riservatezza in merito all'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e i diritti della Società nonché delle persone segnalate per errore o in mala fede.

I contratti in essere con le controparti esterne quali consulenti, fornitori e collaboratori, contemplano un dovere di segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza qualora gli stessi:

- vengano a conoscenza, nell'esercizio della propria attività nei confronti della Società, di violazioni – anche solo presunte o tentate – del Modello;
- subiscano, da parte di un qualsiasi esponente della Società (apicale o sottoposto), la richiesta di assumere condotte potenzialmente divergenti dal Modello.

La volontaria omissione nel segnalare all'Organismo di Vigilanza una violazione (anche solo tentata) del Modello o la commissione di un reato presupposto da parte di chi, Destinatario del Modello, ne sia a conoscenza in ragione della propria attività svolta a favore o per conto della Società costituisce illecito disciplinare espressamente sanzionato dal sistema disciplinare della Società.

Le segnalazioni sono gestite da CMPS, che svolge una valutazione preliminare e, successivamente, trasmesse e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza, il quale stabilisce discrezionalmente se sia necessario attivarsi; in tal senso, l'Organismo può convocare il segnalante e/o l'asserito responsabile della condotta oggetto di segnalazione. Qualunque determinazione assuma l'Organismo in merito alla segnalazione deve essere debitamente motivata per iscritto. Le segnalazioni correttamente pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite mediante un procedimento articolato in diverse fasi e caratterizzato dalla massima riservatezza:

- a. anzitutto, l'Organismo sottopone la segnalazione ad una prima valutazione di pertinenza, all'esito della quale può:

- I. archiviare la segnalazione poiché non pertinente ai fini del Decreto, informandone, tuttavia, le competenti Direzioni aziendali qualora ritenuta di rilievo per le stesse e in ogni caso fornendo motivazione per iscritto;

oppure

- II. procedere all'esame del merito della segnalazione, se pertinente ai fini del Decreto;

- b. in secondo luogo, ritenuta la segnalazione pertinente, l'Organismo procede all'analisi della stessa, eventualmente avviando un'attività di indagine da realizzare, se necessario, anche col supporto delle competenti funzioni aziendali nonché di consulenti esterni. Ove lo ritenga opportuno, l'Organismo può convocare sia l'autore della segnalazione, se noto, sia l'ipotetico responsabile della violazione segnalata;
- c. infine, una volta completata l'attività valutativa ed eventualmente d'indagine, l'Organismo procede:

- I. ad archiviare la segnalazione, qualora la violazione non risulti accertata;

oppure

- II. ad informare, mediante apposita relazione scritta, della violazione accertata, l'Organo gestorio, indicando l'attività svolta, le criticità rilevate e le azioni correttive eventualmente da adottare; l'Organismo sollecita altresì l'attivazione del procedimento disciplinare. Allo stesso modo, l'Organismo può eventualmente informare anche le funzioni aziendali competenti affinché assumano le rispettive determinazioni.

CMPS provvede ad informare l'autore della segnalazione della avvenuta ricezione, dell'avvio e della conclusione dell'indagine, senza tuttavia comunicarne l'esito. Al contrario, l'asserito autore della violazione deve essere informato dell'avvio e della conclusione delle indagini nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto dei Lavoratori ed eventualmente dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

4.6 TUTELA DEL SEGNALANTE

In conformità ai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, l'autore della segnalazione non può subire alcun pregiudizio, per la segnalazione effettuata in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito del successivo approfondimento di indagine, essa risulti infondata.

In particolare, Complife Italia S.r.l. a Socio Unico ha l'obbligo di proteggere il segnalante da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva conseguente alla segnalazione, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing e il licenziamento.

Viceversa, sarà compito di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico attivare le procedure interne per la valutazione dell'applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del segnalatore che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Allo stesso modo, l'Ente ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalati, salvi gli obblighi di legge, nonché di sanzionare chiunque violi le misure poste a tutela della riservatezza del segnalante o del segnalato durante la fase di accertamento delle responsabilità.

4.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a gestire e custodire, in apposito archivio protetto (informatico o cartaceo, quest'ultimo sito presso la sede legale della Società), tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, comprese le relazioni, i report e – soprattutto – le segnalazioni. Tali dati dovranno essere conservati sotto la massima riservatezza, sempre a cura dell'Organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire all'Ente di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'Ente, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b. comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e Complife Italia S.r.l. a Socio Unico in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è rimesso all'Organo dirigente.

5.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente, la Società rispetta i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, nonché delle regole contenute nei Protocolli 231 della Parte Speciale costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 Cod. Civ. e illecito disciplinare.

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico ha adottato uno specifico regolamento aziendale utile a regolamentare l'organizzazione e la gestione aziendale nel quale è richiamato il CCNL Terziario Confcommercio e i Provvedimenti disciplinari previsti all'art.238.

Ai fini esplicativi, tuttavia, si richiamano le sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
- licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere preventivamente sollevata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa. Il provvedimento non può essere emanato se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni. Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari, si precisa che:

- a. il dipendente incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi laddove si verifichi la violazione di una o più regole procedurali o comportamenti previste nel Modello;
- b. il dipendente incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto è altresì previsto nei casi in cui il dipendente effettui con colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello;
- c. il dipendente incorre nel provvedimento disciplinare della multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano comunque rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le lievi irregolarità di cui sopra; il provvedimento disciplinare della multa è altresì previsto nei casi in cui il dipendente:

- effettuati con dolo false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello;
 - violi le misure adottate dall'Ente volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- d. il dipendente incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni laddove si verifichi la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali, previste nel Modello, che determini un danno patrimoniale all'Ente o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine alla gestione corrente dell'attività di impresa;
- e. in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello Organizzativo tale da configurare un notevole inadempimento, il dipendente incorre nel provvedimento del licenziamento.

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL Terziario Confcommercio per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della condotta;
- tipologia dell'illecito compiuto;
- modalità di commissione della condotta;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- conseguenza in capo alla Società;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione (circostanze aggravanti o attenuanti nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto; comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso; eventuale commissioni di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave).

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello deve essere necessariamente portata a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata del Modello da parte dell'Amministratore, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'Assemblea, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore, l'Assemblea può procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa e all'irrogazione della misura sanzionatoria.

In caso di violazioni del Modello, da parte dell'Amministratore, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie sono adottate dall'Assemblea.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

Anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporta l'assunzione, da parte dell'Ente, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI

Qualsiasi comportamento posto in essere (ad.es. da consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed i Terzi che intrattengono rapporti con la Società) in contrasto con le regole che compongono il Modello Organizzativo poste dalla Società a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, viene accertato dall'Organismo di Vigilanza.

La Società si riserva comunque il diritto di promuovere un'azione di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie per una migliore tutela dei propri interessi.

Sono inoltre suscettibili di sanzione i seguenti comportamenti dei Terzi:

- violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello Organizzativo, il Terzo incorre nella diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- In caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, e nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una "irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della Società o di terzi", il Terzo incorre nella sospensione dall'incarico per un periodo da determinarsi (da parte dell'Amministratore Unico) nel momento dell'irrogazione della sanzione.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Complife Italia S.r.l. a Socio Unico, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti significativi di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Tali attività sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, Complife Italia S.r.l. a Socio Unico si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello, nonché la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee;
- ricevere, registrare, rispondere alle richieste e segnalazioni relative ai requisiti del Modello, provenienti dalle parti interessate esterne alla Società.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione viene conservata all'interno di un apposito registro conservato nella sede della Società e viene resa disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e per chiunque sia legittimato a prenderne visione.

6.1 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

Sono fornite ai terzi (e.g. fornitori, consulenti, partner commerciali) apposite informative sull'adeguamento di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001.

7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità dell'Organo dirigente l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove aree sensibili, nonché di processi strumentali/funzionali connessi all'avvio di nuove attività da parte dell'Ente, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo di Complife Italia S.r.l. a Socio Unico da cui derivino conseguenze sul Modello;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza segnala all'Amministratore Unico la necessità di procedere a modifiche o aggiornamenti del Modello.

7.1 ALLEGATO 1 - I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) - Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n.13 del 25 febbraio 2022;

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) - Modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022;

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

Indebita percezione di erogazioni a danno del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (F.E.O.G.A.) (art. 2, Legge 898/86);

Truffa - Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Frode informatica - Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022; (art. 640 ter c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.);

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

Peculato (art. 314, comma n.1, c.p.);

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Delitti informatici - Introdotti dalla Legge 48/2008, modificati dal D.Lgs. 7 e 8/2016 e da ultimo modificati dalla Legge 133/2019, modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021; (art. 24 bis):

(Falsità in) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) - Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 Legge 133/2019).

Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 - Modificati dalla Legge 69/2015 e da ultimo dalla Legge 43/2019 (art. 24 ter):

Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

Peculato - Modificato da L. n. 69/2015; (314 c.p)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui - Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020; (316 c.p.)

Concussione - Modificato da L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015 (art. 317 c.p.);

Corruzione per l'esercizio della funzione - Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019 (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Modificato da L. n. 69/2015 (art. 319 c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);

Corruzione in atti giudiziari - Modificato da L. n. 69/2015 (art. 319 ter c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Introdotto da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 (art.319 quater c.p.);

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea

e di Stati esteri - Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 (art. 322 bis c.p.);

Riparazione pecuniaria - Modificato da L. n. 3/2019 (art. 322 ter c.p.);

Traffico di influenze illecite - Modificato da L. n. 3/2019 (art. 346 bis c.p.);

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Introdotti dalla Legge 409/2001, modificati dalla Legge 99/2009, nonché, dal D.Lgs. 125/2016, da ultimo D.Lgs n.21/2018 (art. 25 bis):

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, Modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (art. 474 c.p.);

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento - Introdotto da D.Lgs n.21/2018 (art. 493 ter c.p.);

Trasferimento fraudolento di valori Introdotto da D.Lgs n.21/2018 (art. 512 bis c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1):

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari - Introdotti dal D. Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 69/2015, dalla Legge 190/2012 e, da ultimo, dal D.Lgs. 38/2017 e dalla L. 3/2019 (art. 25 ter):

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Corruzioni tra privati - Sostituito dalla L.n.192/2012, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019 (art. 2635 c.c.);

Istigazione alla corruzione tra privati - Introdotto da D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019 (art. 2635 bis c.c.);

Pene accessorie (art. 2635 ter c.p.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Introdotto dalla Legge 7/2003 modificato da D.lgs. 21/2018 (art. 25 quater):

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);

Circostanze aggravanti e attenuanti Introdotto da D.Lgs. n. 21/2018 (art. 270 bis. 1. c.p.);

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo - Introdotto dal D.L. n. 7/2015 e convertito con modificazioni da L. n. 43/2015 (art. 270 quater.1 c.p.);

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15);

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1):

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale - Introdotto dalla Legge 228/2003, modificati dalla Legge 38/2006, dal D.Lgs 39/2014 e da ultimo modificati con la Legge 199/2016 (art. 25 quinquies):

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato - Introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005, nonché, da ultimo, dal D.Lgs. 107/2018 (art. 25 sexies):
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998);
Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate - Modificato dal D.Lgs. 107/2018 (art. 187 bis TUF);
Manipolazione del mercato - Modificato dal D.Lgs. 107/2018 (art. 187 ter TUF);
Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 - Introdotto dal D.Lgs. 107/2018 (art. 187 ter.1 TUF);
Responsabilità dell'ente - Modificato dal D.Lgs. 107/2018 (art. 187 quinquies TUF);
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 reg. UE 596/2014);
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE 596/2014).

Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998);
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - Introdotti dalla Legge 123/2007, successivamente modificati dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dalla L. n. 3/2018 (art. 25 septies):
Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art. 55 D.lgs. 81/2008).

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Introdotti dal D. Lgs. 231/2007, modificati con la Legge 186/2014 nonché dal D.Lgs. 90/2017 e da ultimo D.lgs. 195/2021 (art. 25 octies):
Ricettazione - Modificato da D.Lgs.n.195/2021 (art. 648 c.p.);
Riciclaggio - Modificato da D.Lgs.n.195/2021 (art. 648 bis c.p.);
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Modificato da D.Lgs.n.195/2021 (art. 648 ter c.p.);
Autoriciclaggio - Modificato da D.Lgs.n.195/2021 (art. 648 ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 Octies.1 - Modificato D.lgs. 184/2021):
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398 - Modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021 (art.493 ter c.p.);
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - Introdotto da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021 (art. 493-quater c.p.);
Frode informatica - Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022 (art. 640-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies):

Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa comma1, lett. a-bis;

Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione comma 3 - Modificato dalla L. n. 406/81, dalla L. n. 248/ 2000 e dal D.L. n. 7/ 2005 (art. 171, comma 1 Legge 633/1941);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori – Modificato L. 248/2000 (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);

Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 bis, comma 2, Legge 633/1941);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter, comma 1, Legge 633/1941);

Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter, comma 2, Legge 633/1941);

Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171 septies Legge 633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Introdotto dalla Legge 116/2009 e modificato dal D.Lgs. 121/2001 (art. 25 decies):

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali - Introdotto dal D. Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015, nonché dal D.Lgs. 21/2018 (art. 25 undecies):

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 452 quaterdecies c.p.);

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. 152/2006);

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. 152/2006);

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006);

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo, D. Lgs. 152/2006);

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006);

Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006);

Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n.

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1,2, 3 bis e 6 Legge n. 150/1992);

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 bis Legge n. 150/1992);

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);

Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);

Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007).

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Introdotto dal D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla Legge 161/2017 (art. 25 duodecies):

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998);

Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. 286/1998);

Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia - Introdotto dalla Legge 167/2017 e modificati dal D.Lgs. 21/2018 (art. 25 terdecies):

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale (art. 604 bis c.p.);

Circostanza aggravante - Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 (604 ter c.p.).

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 39/2019 (art. 25 quaterdecies):

Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 401/1989);

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).

Reati tributari, introdotti dalla Legge n. 157/2019, nonché dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 quinquiesdecies):

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. 74/2000);

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2020);

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2020).

Reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 sexiesdecies):

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973);
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973);
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973);
Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973);
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca - Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 (art. 301 D.P.R. 43/1973).

Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies):
Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter);
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater);
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies);
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-nonies);
Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies);
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies);
Distruzione, dispersione, deterioramento deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies);
Contraffazione di opere d'arte (Art. 518- quaterdecies).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:
Riciclaggio di beni culturali Art. 518-sexies;
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 518-terdecies.